



**Istituto per l'Ambiente Marino Costiero – IAMC**  
**Calata Porta di Massa snc – 80133-NAPOLI**



**investiamo nel vostro futuro**

CUU H04VT3

**SCHEMA DI CONTRATTO**

tra

**Istituto per l'Ambiente Marino Costiero–Consiglio Nazionale delle Ricerche C.F. 80054330586**, con sede in Napoli, Calata Porta di Massa interno Porto, nella persona del Direttore Dott.ssa Laura Giuliano (di seguito indicato anche come il “IAMC-CNR”)

e

....., C.F. ...., con sede legale in ....., e sede operativa in ....., nella persona del suo Legale Rappresentante ..... (di seguito indicata anche come la “Ditta”),

e ove richiamate congiuntamente “le Parti”;

**PREMESSO CHE**

a) con determina del 28.11.2014 prot. N.0014393 l'IAMC-CNR in persona del Direttore dell'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero IAMC-CNR, Dott.ssa Laura Giuliano, ha avviato la procedura negoziata di cottimo fiduciario di cui agli artt.125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento di un servizio l'acquisizione ed elaborazione di dati geologici, secondo gli standard CARG, in aree costiere della Calabria e della Puglia, finalizzata a studi di erosione costiera nell'ambito del progetto Pon SIGIEC”:

**CIG 6028542E39**

**CUP:B11C11000470007**

b) espletata la procedura in economia –cottimo fiduciario di cui al punto a) precedente è risultata aggiudicataria la Società per avere la stessa presentato offerta economicamente più vantaggiosa e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi alla fornitura del servizio oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini in esso di seguito stabilite;

c) la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dal Capitolato tecnico, nonché dal disciplinare, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio ed, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

d) la Società ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che ne forma parte integrante e sostanziale e che tale documentazione propedeutica alla stipula

IAMC - CNR - IAMC  
 Cl. AMMINISTRA F.

04/02/2015

N. 0001107



è stata verificata;

e) la Società ha presentato la cauzione definitiva per un importo di Euro .....  
(...../.....) pari ad pari al 10% dell'importo contrattuale come  
stabilito nel disciplinare, nonché è in possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità  
civile verso terzi;

f) con nota n. .... prot. IAMC-CNR n. .... in data ..... è stata  
richiesta, via fax, alla Prefettura di  
..... l' informativa Antimafia ai sensi  
dell'art. 94 del d.lgs. n. 159 del 2011 la quale ha dato esito positivo / *oppure* - stante l'urgenza  
dell'affidamento si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui  
sopra le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo.

Le Parti stipulano quanto segue:

### **Art. 1**

#### **Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici**

Le Premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte  
del contratto, ivi incluso il capitolato tecnico costituiscono parte integrante e sostanziale della  
presente scrittura.

### **Art. 2**

#### **Oggetto del contratto**

Lo IAMC-CNR affida alla Ditta , che dichiara di accettare, l'incarico di provvedere alla  
acquisizione ed elaborazione di dati geologici, secondo gli standard CARG, in aree costiere  
della Calabria e della Puglia, finalizzata a studi di erosione costiera nell'ambito del progetto  
Pon SIGIEC" CIG 6028542E39.

### **Art. 3**

#### **Durata**

Il servizio dovrà essere espletato improrogabilmente entro la data del 10 Maggio 2015,  
essendo il 31/05/2015 il termine di conclusione del progetto Pon SIGIEC. In pari data la  
Ditta dovrà fornire tutta la documentazione fiscale inerente al servizio reso.

### **Art. 4**

#### **Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura**

La Ditta procede al servizio di cui all'articolo 2 secondo quanto precisato del capitolato  
tecnico, di cui si allega stralcio al presente contratto.

L' IAMC-CNR si riserva di porre in essere tutte le attività di controllo ritenute congrue e  
necessarie al fine della verifica del corretto svolgimento del contratto per il tramite del RUP.

## **Art. 5**

### **Compenso del servizio e modalità di pagamento**

Lo IAMC-CNR corrisponde alla Ditta, a titolo di corrispettivo per tutto il complesso delle prestazioni di cui all'art. 2, la somma di Euro .....  
(...../00) al netto dell'IVA e sarà corrisposto come segue:

30% dell'importo contrattuale alla stipula del contratto;

40% dell'importo dopo 35 gg. lavorativi previa verifica dei dati acquisiti;

30% saldo a conclusione del servizio.

Ciascun pagamento avverrà previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare e previa acquisizione della regolare Informativa Antimafia ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), al periodo di competenza, oltre all'indicazione del relativo prezzo unitario.

Le fatture dovranno essere intestate allo IAMC-CNR. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dallo IAMC-CNR sul conto corrente comunicato in esecuzione e per effetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

La Ditta, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note allo IAMC-CNR le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, la Ditta non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

## **Art. 6**

### **Invariabilità dei prezzi**

Il compenso fissato quale prezzo offerto in corso di procedura si intende fisso ed invariabile per tutta la durata di validità dell'offerta, quindi non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi. Con il prezzo offerto si intendono compensati ogni spesa principale ed accessoria, relativa al servizio reso.

## **Art. 7**

### **Garanzia**

Nel caso venisse accertato la non corrispondenza del servizio reso con quello richiesto, la Ditta sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere per fornitura del servizio da altra ditta.

## **Art. 8**

### **Obblighi e adempimenti a carico dell'appaltatore**

Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento del servizio, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

La Ditta si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di

quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La Ditta non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dello IAMC-CNR.

La Ditta si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne lo IAMC-CNR da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

La Ditta si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dallo IAMC-CNR, nonché di dare immediata comunicazione al medesimo Istituto di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Lo IAMC-CNR si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. La Ditta si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

## **Art. 9**

### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4 - comma 2 - e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dallo IAMC-CNR direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva della Ditta, negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

## **Art. 10**

### **Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati personali**

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e,

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Ditta è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, lo IAMC-CNR ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare allo IAMC-CNR.

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Lo IAMC-CNR tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto, la Ditta acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Reg. (CE) n. 498/2007.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione.

## **Art. 11**

### **Responsabilità – Obbligo di Manleva**

La Ditta assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, compresi quelli causati dai propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento del servizio oggetto del contratto.

Inoltre, la Ditta si obbliga a manlevare e mantenere indenne lo IAMC-CNR da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del servizio.

## **Art. 12**

### **Obblighi di Tracciabilità Finanziaria**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, la Ditta si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi

identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

### **Art. 13**

#### **Divieti**

Alla Ditta è fatto inoltre divieto di sospendere unilateralmente il servizio, ovvero di rallentarlo senza giustificazione alcuna, nemmeno nel caso in cui siano pendenti controversie con lo IAMC-CNR.

Alla Ditta è fatto altresì divieto di cedere anche parzialmente il presente contratto. E' altresì fatto divieto alla Ditta di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte della Ditta degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del CNR al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

### **Art. 14**

#### **Cauzione Definitiva**

A garanzia dell'esatto e completo adempimento dell'esecuzione e degli obblighi di cui al presente contratto, la Ditta costituisce cauzione definitiva pari al 10% dell'importo globale della \_\_\_\_\_ contratto, di \_\_\_\_\_ Euro .....  
(...../00) mediante:

Polizza n° \_\_\_\_\_

Prestata da \_\_\_\_\_

Per \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_, (Euro \_\_\_\_\_)

15.2. La cauzione dovrà essere depositata contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. La cauzione dovrà essere reintegrata in caso che venga incamerata in tutto o in parte dal IAMC-CNR entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente.

15.3. In caso di inesatto adempimento o di inadempimento da parte della Ditta delle obbligazioni nascenti dal contratto, lo IAMC CNR procederà all'escussione della cauzione definitiva, senza alcuna formalità, a ristoro di ogni danno, ferma restando la possibilità di agire per il maggior danno ove la somma accantonata non sia sufficiente.

15.4. Resta inteso che la cauzione definitiva verrà escussa anche per il ristoro di eventuali danni che dovessero essere causati dalla Ditta all'IAMC- CNR .

15.5. La suddetta garanzia è munita della clausola "a prima richiesta" con espressa rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c., nonché con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e dalla decadenza prevista a favore del fideiussore dall'art. 1957 c.c..

### **Art. 15**

#### **Recesso**

Lo IAMC-CNR ha diritto, in caso di sopravvenienze normative nazionali o comunitarie incidenti sulla fornitura o per motivi di pubblico interesse, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente contratto in qualsiasi momento, con un congruo preavviso, da

comunicarsi alla Ditta con lettera raccomandata a.r.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno allo IAMC-CNR. In caso di recesso dello IAMC-CNR, la Ditta ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, senza che abbia a pretendere alcunché dallo IAMC-CNR anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

La Ditta rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Le ipotesi di recesso per giusta causa legittimanti il recesso da parte dello IAMC-CNR senza preavviso sono:

- a) la condanna di uno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore tecnico della Ditta, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- b) il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.

## **Art. 16**

### **Risoluzione per inadempimento**

Lo IAMC-CNR si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta. In tal caso lo IAMC-CNR avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Ditta. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che lo IAMC-CNR, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dello IAMC-CNR;
- b) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 4); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 9); obblighi di riservatezza (art. 10); responsabilità – obbligo di manleva (art. 11); il rispetto degli obblighi tracciabilità finanziaria (art. 12); divieti (art. 13); cauzione definitiva (art. 14).

## **Art. 17**

### **Spese di registrazioni e Oneri fiscali**

Ai fini della registrazione, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, pertanto, l'imposta di registro va applicata in misura fissa ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia. Le spese di registrazione, nonché tutti gli eventuali oneri inerenti il presente contratto, redatto in n. 2 esemplari, sono a carico della Ditta aggiudicataria dell'appalto.

## Art. 18

### Risoluzione delle controversie

Le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra lo IAMC-CNR e la Ditta in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sono deferite al Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

## Art. 19

### Norme regolatrici

Per quanto non espressamente previsto dai precedenti articoli, l'esecuzione del presente contratto è regolata:

- a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato nonché dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
- e) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

## Art. 20

### Clausole finali

Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso.

Il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

**Il presente atto, impegnativo per le parti sin dal momento della sottoscrizione.**

Per lo IAMC-CNR

---

Per la Ditta

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., la Ditta dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: n. 4 (Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura); n. 5 (Compenso del servizio e modalità di pagamento);

n. 9 (Obblighi e adempimenti a carico dell'appaltatore); n. 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); n. 11 (Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali); n. 16 (Recesso); n. 17 (Risoluzione per inadempimento); n. 18 (Penali e relativo procedimento di applicazione); n. 19 (Spese di registrazioni e Oneri fiscali); n. 20 (Risoluzioni Controversie); n. 21 (Norme Regolatrici); n. 22 (Clausole finali).

Per la Ditta

---